

Commiss. Trib. Reg. Liguria Genova Sez. VIII, Sent., 12-12-2013, n. 150

Fatto Diritto P.Q.M.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

Notificazione degli atti
in genere

Riscossione delle imposte, in genere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA

OTTAVA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

FAILLA MARIA CRISTINA - Presidente

D'AVANZO FRANCESCO - Relatore

TEPPATI LODOVICO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 767/12

depositato il 01/06/2012

- avverso la sentenza n. 100/4/12

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA

contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE GENOVA

proposto dal ricorrente:

R.R.

VIA O.D.G. 26 16146 G.G.

altre parti coinvolte:

AG. RISCOSSIONE GENOVA EQUITALIA NORD SPA

16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IRPEF-ALTRO 2007

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IVA-ALTRO 2007

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) ILOR 2007

Svolgimento del processo

La sig.ra R.R. aveva contestato in CTP cartella esattoriale notificataLe da Equitalia in data 05.04.2011 relativamente ai redditi anno 2007

Eccepiva il mancato invio dell'atto prodromico alla cartella, ossia l'avviso bonario da parte dell'Agenzia delle Entrate ,con grave lesione del suo diritto alla difesa e l'irrituale notifica della cartella , effettuata ad indirizzo non più valido da numerosi anni, come comunicato telematicamente all'Agenzia delle entrate, e ricevuta in modo casuale e fortuito.

La CTP respingeva l'appello ritenendo che la costituzione in giudizio dell'appellante avesse sanato ogni e qualunque vizio di notifica e, in ogni caso, non fosse impugnabile il ed. avviso bonario.

Ricorre la contribuente avverso tale decisione che non ha considerato la lesione del Suo diritto di difesa e gli oneri connessi alla cartella notificata e quanto ormai giurisprudenzialmente affermato in merito all'impugnazione dell'avviso bonario.

Ritiene inoltre irritualmente notificata la suddetta cartella esattoriale, ad indirizzo errato nonostante l'agenzia delle entrate fosse da anni in possesso di quello esatto, e fortunatamente pervenuta.

Chiede pertanto l'annullamento della cartella con vittoria delle spese del(...) giudizio.

Si oppone l'Agenzia delle Entrate ritenendo corretta la sentenza della CTP ritenendo che la comunicazione dell'avvertimento, c,.d. avviso bonario, sia atto di natura ordinatoria e non perentoria che deve essere inviato solo in caso di incertezze relative alla dichiarazione dei redditi., cioè quando dai controlli emerga un risultato diverso da quello esposto in dichiarazione.Ritiene comunque che , pur considerando assolutamente valida la cartella esattoriale, le doglianze relative debbano essere inviate all'Ente per la riscossione.

Ritiene legittima l'iscrizione a ruolo e chiede la conferma della sentenza.

Equitalia non costituita.

Motivi della decisione

La Commissione, ascoltata la contribuente e il rapp.te Agenzia Entrate, valutati gli atti, ritiene che la decisione della CTP debba esser riformata.

Preliminarmente si dichiara non valida l'affermazione della non impugnabilità dell'avviso bonario. La Cassazione ha ormai statuito che ogni e qualsiasi comunicazione atta a portare a conoscenza del contribuente un suo debito tributario possa essere impugnata e l'avviso bonario esplicita una ben determinata pretesa tributaria ingenerando nel contribuente l'interesse a chiarire la sua posizione in maniera non più modificabile.

Numerose sentenze della Cassazione, oltre alla quasi totalità delle sentenze delle Commissioni Tributarie, hanno stabilito l'obbligo dell'invio bonario qualora la dichiarazione contenga errori con la conseguenza della nullità della cartella esattoriale emessa.

A tale conclusione è sufficiente citare la Cassazione n. 13343 del 26.07.2012 secondo la quale l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt.36 bis comma 3 D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis comma 3 D.P.R. n. 633 del 1972 è condizionata dalla preventiva

comunicazione al contribuente dell'esistenza di errori.

Si potrebbe convenire, quindi, con la CTP qualora l'avviso dovesse essere una mera trasposizione della dichiarazione del contribuente, cioè di somme dichiarate e non versate, ma nel caso in esame la contribuente ha errato nell'esposizione dei crediti e debiti il che avrebbe dovuto essere portato a sua conoscenza nei modi previsti dalla legge, ossia con avviso bonario che il contribuente, cosa ormai incontestabile, avrebbe potuto eventualmente impugnare e che, in ogni caso, avrebbe portato sanzioni inferiori.

Ne consegue che la cartella esattoriale per i motivi sopra esposti risulta completamente nulla, come previsto anche dall'art.6 comma 5 L. n.212 del 2000.

Inoltre relativamente alla cartella esattoriale occorre considerare che la stessa è stata notificata in modo irrituale e casuale, ad indirizzo errato, nonostante l'amministrazione conoscesse da tempo la nuova residenza del contribuente. Tale cosa, da sola, giustificherebbe l'orientamento ormai prevalente delle Commissioni Tributarie e della Cassazione teso a rilevare che dal 1/07/1999, e successivamente, le modifiche introdotte all'art.26 D.P.R. n. 602 del 1973 hanno portato ad escludere che da parte dell'esattore la notifica possa essere fatta tramite raccomandata. Mentre in un primo momento il legislatore aveva previsto tassativamente la notifica tramite posta da parte dell'esattore, successivamente ha cancellato tale inciso. Solo i soggetti abilitati, elencati all'art.26 citato, possono inserirsi tra chi richiede la notifica e il soggetto notificato.

Si avrebbe così l'inesistenza, non la nullità eventualmente sanabile con la costituzione del contribuente, della cartella di pagamento notificata direttamente dall'Agente della riscossione a mezzo raccomandata senza l'intermediazione dei soggetti abilitati, inesistenza che può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.

Pertanto non si può considerare valida la notifica di Equitalia né si può recepire quanto asserito nel ricorso in CTR da Agenzia delle Entrate in merito alla natura meramente discrezionale dell'avviso bonario.

Le incertezze in dichiarazione dei redditi che l'Agenzia tende a trascurare esistevano realmente: infatti Agenzia delle Entrate ha rettificato dati esposti erroneamente con un risultato difforme da quello indicato in dichiarazione.

Il risultato di tutta questa serie di inosservanze procedurali è stato il mancato avviso al contribuente, necessario nel caso per la correttezza dei rapporti fra fisco e cittadino, che ha prodotto l'inesistenza della cartella esattoriale emessa anche con vizi propri insanabili, in maniera difforme dal dovuto.

Il vizio di notifica di tali atti, appartenenti alla tipologia degli atti sostanziali di natura ricettizia, perfezionatisi solo con la loro notificazione, determina l'inesistenza degli stessi, senza possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Pertanto il ricorso del contribuente è da accogliere integralmente con riforma della sentenza e declaratoria di inesistenza della cartella esattoriale emessa da Equitalia.

L'alterna soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione in accoglimento dell'appello del contribuente dichiara inesistente la cartella esattoriale impugnata.

Spese compensate.

Genova, il 18 novembre 2013.